



Consiglio regionale della Toscana  
**Interrogazione a risposta Scritta n. 591**  
Prot. n. 10513/2.17.1 del 10.08.2007

Firenze, 10 agosto 2007

Al Presidente del Consiglio  
Regionale della Toscana  
Sede

**Oggetto:** Sulle tariffe del servizio idrico applicate ai non residenti nell'Aato 5 Toscana Costa. *Interrogazione a risposta scritta*

**I sottoscritti Consiglieri regionali,**

**premessso**

- che l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Toscana Costa è stata costituita nella forma di consorzio in base alla legge della Regione Toscana n. 81 del 1995, in applicazione della legge n. 36 del 5 gennaio 1994 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*";
- che ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A., società pubblica con capitale sociale detenuto per il 60% dai venti comuni della provincia di Livorno oltre che da dodici comuni del sud della provincia di Pisa e per il 40% da alcune società private che si occupano di gestione di acque, è stata individuata nel 2002 quale gestore unico del servizio idrico integrato dall'Aato 5 Toscana Costa;
- che l'Aato 5, in ragione dell'assenza di concorrenza nel mercato di questi servizi, ha compiti di controllo nei confronti di ASA S.p.A., al fine di assicurare la tutela del consumatore nei confronti del gestore monopolista, controllo che avviene attraverso la definizione del piano, l'applicazione della tariffa e la successiva verifica circa la realizzazione degli obiettivi contenuti nel piano stesso da parte del gestore;
- che un'ulteriore attività di regolazione viene svolta dalla Regione che, in base alla L.R. 81/95, si attribuisce compiti di indirizzo, programmazione e controllo sia sugli Ambiti che sul gestore;



- che l'articolo 13 comma 7 della legge 36/1994 consente al soggetto gestore *"maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali"*;

### **venuti a conoscenza**

- che alcune migliaia di cittadini che possiedono un'abitazione in uno dei comuni della provincia di Livorno, ma che non vi risultano residenti, hanno ricevuto nei mesi scorsi da parte di ASA S.p.A. la richiesta di pagamento degli arretrati di ben cinque anni –dal 2002 al 2006- sotto la voce *"recupero maggiorazione quota fissa non residenti"*, per un totale di oltre 150 euro di arretrati;
- che il Presidente dell'Ato 5 in una recente lettera di risposta alle proteste di un non residente, ha affermato che *"ASA ha applicato la maggiorazione tariffaria prevista per i non residenti solo da breve a causa delle difficoltà tecniche incontrate nel recepimento dati utenza, nonostante i Comuni si fossero prestati a fornire tali informazioni (nel rispetto della privacy), che ASA non riusciva a recepire per problemi di impostazione del proprio data base"*, e che *"tale applicazione, anche se ritardata di alcuni anni, è stata comunque legittimata dalla normativa in quanto trattasi di credito commerciale che si prescrive in cinque anni e che l'Autorità ha ottenuto fosse richiesto in forma rateizzata"*.

### **sottolineato**

- che la somma richiesta ai cittadini, con questa operazione di *"fatturazione tardiva"*, ammonterebbe a svariate centinaia di migliaia di euro;
- che le somme non riscosse da ASA S.p.A. sono tali non per la negligenza dell'utente bensì per l'incapacità del soggetto gestore del servizio a fatturare e riscuotere tali somme;

### **interrogano il Presidente della Giunta Regionale per conoscere**

- se non ritenga scorretto, ingiusto e illegittimo che la società che ha in gestione il servizio idrico richieda ai cittadini il pagamento di somme che non si era stati in grado di fatturare e di riscuotere, per negligenze e incapacità proprie della stessa società;
- quali siano i presupposti giuridici che consentirebbero al soggetto gestore di esigere il pagamento della parte di quota fissa non fatturata nelle bollette degli anni precedenti;



- se la situazione sopra evidenziata risulta essere peculiare del solo Aato n. 5, o se analoghe "fatturazioni tardive" siano state effettuate anche dai soggetti gestori degli altri cinque Ambiti territoriali della Toscana.

Marco Carraresi

Giuseppe Del Carlo

Luca Paolo Titoni